

VERBALE N. 2/2022



In data 12/11/2022 a seguito di regolare convocazione inviata in data 25/10/2022, si riunisce
L'Assemblea dei Soci della Associazione UNITA' CINOFILE DA SOCCORSO I LUPI PIACENZA ODV.

Alle ore 15,20 sono presenti:

Il Presidente Davide Mangia e i soci:

Turci Enrica delegata a rappresentare anche la socia Agosti Marina, Paola Casaroli, Bertuzzi Antonella
delegata a rappresentare anche i soci: Galluccio Michele, Ernestini Alessandro e Lertua Renato;
Ramponi Elisa; Boeri Piergiorgio; Scotti Daniela delegata a rappresentare il socio Angeli Marco;
Ricci Marco; Coltella Rossano; Sacchi Stefano; Rossi Eleonora; Mattaliano Elisa.

Il Presidente riconosce la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione
degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Primo punto all'ordine del giorno:

Modifica dello Statuto per iscrizione a RUNTS – Registro Unico Nazionale.

Il Presidente comunica ai presenti che sulla base della nota pervenuta dalla Regione Emilia Romagna –
Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in data 10/10/2022 con
Protocollo 1028101.U, si rende necessario procedere a modificare gli Atti 11/13 e 16 dello Statuto
della Associazione al fine di consentire l'autorizzazione alla iscrizione della Associazione nel
Registro del Terzo Settore.

Procede quindi alla lettura della nota ed alle conseguenti modifiche allo Statuto già approvate dal
Consiglio Direttivo.

Dopo breve discussione e confronto, tutti i Soci presenti si dichiarano concordi nella approvazione
della nuova formulazione degli Atti 11-13-16 dello Statuto.

Nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 16 dello Statuto, il Presidente evidenzia che le modifiche
devono essere approvate da almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati.

Verificata la presenza della suddetta rappresentanza il Presidente pone in votazione le modifiche
che sono approvate all'unanimità dei Soci presenti.

Il testo dello Statuto è allegato quale parte integrante del presente verbale.

Non essendoci altri argomenti da affrontare, alle ore 16,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Piacenza
Ufficio Territoriale di Piacenza

Registrato il 22/11/2022 Serie 3
al n. 3133
Corrisposti € (€)

IL PRESIDENTE

Davide Mangia

IL SEGRETARIO

Anna Vittoria

IL CAPO TEAM GESTIONE e CONTROLLO ATTI
Valter MARRAS



r_emi.ro.Giunta - Prot. 29/11/2022.1193497.E

3 3133 22/11/2022

0,00 TGX22L003133000GG
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TGX



UNITA' CINOFILE DA SOCCORSO I LUPI PIACENZA - ODV

D.lgs. 117/2017

Sede legale e operativa:

Via Campo Sportivo n. 9, 29027 Podenzano (PC)

E-mail Segreteria: info@ilupidiapiacenza.it

Pec: ilupipc@pcert.postecert.it

Sito Internet: <http://www.ilupidiapiacenza.it>

Mob. Presidenza: +39. 348.366.40.31

Reperibile H24: +39. 348.366.40.31

C.F.91058620336

Iscrizione Registro Regionale del Volontariato Determinazione n° 586 del 03/07/1998 Prot.n.° 36751

Iscrizione Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato n° 364 del 17/10/2018

Associazione di Volontariato di Protezione Civile affiliata U.C.I.S.



Statuto Organizzazione di Volontariato UNITA' CINOFILE DA SOCCORSO - I LUPI PIACENZA

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

È costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D.lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Associazione denominata **UNITA' CINOFILE DA SOCCORSO - I LUPI PIACENZA - ODV** operante senza fini di lucro, apartitica ed aconfessionale.

L'associazione ha sede in Podenzano (PC), via Campo Sportivo n. 9.

L'eventuale trasferimento della sede sociale potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea e non richiederà formale variazione del presente statuto nel caso in cui la sede legale non si trasferisca fuori dal Comune di Podenzano (PC), ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

Statuto

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3

Scopi e attività

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

1. Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225 e successive modifiche;
2. Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente.

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

Lucio Marzulli



- Svolgere la più efficace azione per diffondere la passione l'addestramento del cane per gli interventi riguardanti le attività cinofile e la PROTEZIONE CIVILE;
- Aggregare cittadini sui problemi della vita civile e sociale;
- Ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi e individuali attraverso i valori della solidarietà;
- Contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo della Protezione Civile;
- Collaborare con Enti pubblici e privati e con le altre Associazioni di volontariato per il conseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui sopra.

Art. 4 **Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

ART. 5 **Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio**

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 6 **Bilancio**

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Senza Rappia

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione

ART. 7 Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

ART. 8 Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 9 Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 10 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 11 Diritti e doveri dei soci

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;



- essere convocati, con specificato l'ordine del giorno, alle assemblee;
- esaminare i libri sociali (libro verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo, libro dei soci?), ed in genere tutta la documentazione relativa alla gestione della Associazione.

La relativa richiesta - formalizzata anche verbalmente - deve essere rivolta al Presidente della Associazione che ne consentirà l'esame personale da parte dell'associato presso la sede della Associazione, nelle 24 ore dalla richiesta con facoltà di farne copie ed estratti a spese della Associazione.

- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Art. 12 **Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 13 **L'Assemblea**

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

L'**Assemblea viene convocata** dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o l'organo di amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni può avvenire a mezzo lettera, fax, email ed essere spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'Assemblea è **validamente costituita** in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorso almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti, i voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Levish Leape

ART.14
Compiti dell'Assemblea

L'assemblea deve:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 15
Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 16
Assemblea straordinaria

Per le deliberazioni riguardanti le **modifiche dello Statuto** occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo **scioglimento della Associazione** e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di 3/4 degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano **la loro responsabilità** i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 17
Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è formato da un numero minimo dispari di tre o un massimo di sette membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di tre anni e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo:



- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, sette giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 18 **Il Presidente**

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 19 **Organo di controllo**

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Leidi Rizzo

Art.20
Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Piacenza.

ART. 21
Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 22
Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23
Responsabilità della organizzazione

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 24
Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 25
Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26
Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Podenzano, li 12/11/2022

Il Presidente

Davide Mangia

